

COMUNE DI BONEA

Provincia di Benevento

UFFICIO ELETTORALE

Voto domiciliare per gli elettori in dipendenza da apparecchiature elettromedicali e/o affetti da gravissime infermità

ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019

Il Decreto Legge del 3 gennaio 2006 n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 27.01.2006, n. 22 articolo 1, in deroga al principio generale, al fine di venire incontro alle esigenze di determinate categorie di elettori affetti da grave infermità per cui non possono allontanarsi dalle abitazioni e che in pari tempo si trovino in condizioni di **“dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali”**, possono presentare domanda di ammissione al **voto domiciliare**.

A seguito di modifiche all'art. 1 del decreto-legge n. 1/2006, come modificato dalla legge 46/2009, oltre ai suindicati elettori sono ammessi al voto domiciliare anche gli elettori affetti da **gravissime infermità** che ne rendono impossibile l'allontanamento dall'abitazione, possono presentare domanda di ammissione al **voto domiciliare**.

L'elettore deve far pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto una dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora **entro il prossimo 6 maggio 2019**.

La domanda di ammissione contenente l'esatto indirizzo dell'abitazione in cui dimora l'elettore e l'eventuale recapito telefonico va redatta in carta libera. Essa deve essere corredata da copia della tessera elettorale e da idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dall'A.S.L. e da cui risulti l'esistenza di una infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedire all'elettore di recarsi al seggio. Per gli elettori affetti da gravissime infermità devono produrre certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dall'A.S.L. e dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa, attestando quindi la sussistenza, in capo all'elettore, delle condizioni di infermità di cui al comma 1, dell'art. 1 della Legge 46/2009, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato. Tale certificazione, inoltre, potrà attestare l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.

Il Sindaco, a conclusione della relativa istruttoria, rilascerà a ciascun elettore che sia stato ammesso al voto domiciliare un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli appositi elenchi.

Il voto sarà raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora indicata dall'elettore con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio e del segretario.

L'Ufficio elettorale comunale è a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Il Sindaco

F. to Giampietro Roviezzo